(N. 1447)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1546)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

e dal Ministro dei Lavori pubblici
(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1950

Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione Sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati dal Ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 9, lettera a), b), c) del decreto legislativo 15 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, con decreto da ema-

narsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani ed i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè la facoltà di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

-Art. 3.

I riscontri degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna e dalla Delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.